

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **24/1990** (ECLI:IT:COST:1990:24)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **BALDASSARRE**

Camera di Consiglio del **13/12/1989**; Decisione del **18/01/1990**

Deposito del **23/01/1990**; Pubblicazione in G. U. **31/01/1990**

Norme impugnate:

Massime: **14895**

Atti decisi:

N. 24

ORDINANZA 18-23 GENNAIO 1990

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 8 del decreto legge 5 agosto 1989, n. 279 (Disposizioni urgenti in materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali, di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di finanziamento dei patronati), promossi con ricorsi delle Regioni Umbria, Emilia-Romagna, Veneto, Lombardia e Piemonte, notificati il 1°, il 4 e il 6 settembre 1989, depositati in cancelleria l'8, il 12 e il 15 successivi ed iscritti ai nn. 73, 74, 75, 76 e 77 del registro ricorsi 1989;

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Uditi nella Camera di Consiglio del 13 dicembre 1989 i Giudici relatori Antonio Baldassarre e Mauro Ferri;

Ritenuto che le Regioni Umbria e Toscana, con ricorsi identici notificati il 1° settembre 1989 (reg. ric. nn. 73 e 74 del 1989), hanno sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 del decreto-legge 5 agosto 1989, n. 279 (Disposizioni urgenti in materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali, di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di finanziamento dei patronati), in riferimento agli artt. 5, 77, 117, 118, 119 e 125 della Costituzione;

che la Regione Veneto, con ricorso notificato il 4 settembre 1989 (reg. ric. n. 75 del 1989), ha sollevato questione di legittimità costituzionale della medesima disposizione del decreto-legge n. 279 del 1989, in riferimento agli artt. 5, 117, 118, 119 e 125 della Costituzione;

che, infine, anche le Regioni Lombardia e Piemonte, con ricorsi identici notificati il 6 settembre 1989 (reg. ric. nn. 76 e 77 del 1989), hanno sollevato questione di legittimità costituzionale della medesima disposizione del decreto-legge n. 279 del 1989, in riferimento agli artt. 24, 77, 81, 101, 113, 117 e 119 della Costituzione;

che in tutti i giudizi si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili o comunque infondate;

Considerato che i giudizi, avendo ad oggetto la medesima norma, vanno riuniti per essere decisi congiuntamente;

che il decreto-legge 5 agosto 1989, n. 279 non è stato convertito in legge entro il termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, come risulta dal comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 235, serie generale, del 7 ottobre 1989;

che, pertanto, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (v., da ultimo, ord. n. 10 del 1990), le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalle Regioni ricorrenti devono essere dichiarate manifestamente inammissibili;

Visti l'art. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e gli artt. 25 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 8 del decreto-legge 5 agosto 1989, n. 279 (Disposizioni urgenti in materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali, di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di finanziamento dei patronati) sollevate, con i ricorsi indicati in epigrafe, dalle Regioni Umbria e Toscana in riferimento agli artt. 5, 77, 117, 118, 119 e 125 della Costituzione; dalla Regione Veneto in riferimento agli artt. 5, 117, 118, 119 e 125 della Costituzione; e dalle Regioni Lombardia e Piemonte in riferimento agli artt. 24, 77, 81, 101, 113, 117 e 119 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 gennaio 1990.

Il Presidente: SAJA

I relatori: BALDASSARRE - FERRI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 23 gennaio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.